



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
SASSUOLO 2 NORD  
Viale G. Zanella, 7 - 41049 Sassuolo (Mo)  
Tel. 0536 880531 - Fax 0536 880540  
C.F. 93036690365  
Sito web: [www.ic2sassuolonord.edu.it](http://www.ic2sassuolonord.edu.it)  
E-mail: [moic829008@istruzione.it](mailto:moic829008@istruzione.it)  
Pec: [moic829008@pec.istruzione.it](mailto:moic829008@pec.istruzione.it)



A tutte le lavoratrici dell'Istituto Comprensivo  
Sassuolo 2 Nord  
Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

*Oggetto: tutela delle lavoratrici*

Considerato che in data 26/03/2001 è stato emanato il *Decreto Legislativo del Governo n.151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n.53"*

Visto che, ai sensi *del Dlgs 81/2008 si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello delle ditte in appalto, sia pubblici che privati, che svolge attività presso le strutture della scuola, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio....."*;

**si ricorda a tutte le lavoratrici dell'istituto scolastico , ivi comprese le lavoratrici tirocinanti, la necessità di informare il Datore di Lavoro del proprio stato di gravidanza, non appena accertato, informazione che risulta anche obbligatoria in caso di attività che comportano esposizioni a radiazioni ionizzanti (artt.6,8, D.Lvo 151/01).**

**A seguito di tale informazione, nell'ambito e agli effetti della valutazione dei rischi di cui all'art.28 del DLgs 81/2008 il Datore di Lavoro individua e valuta specificatamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici interessate, in particolare quelli derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, a processi o a condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri (art. 11, D.Lvo 151/01) per adottare le misure necessarie i rischi siano eliminati, modificandone, ove necessario, le condizioni e l'orario di lavoro durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio (artt.7, 12, D.Lvo 151/01).**

**Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età (art.6).**

Si fa, inoltre, presente che le lavoratrici gestanti, **fermo restando quanto detto**, hanno comunque "la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro" (art. 20, D.Lvo 151/01).

Si fa presente che **la mancata comunicazione da parte delle lavoratrici interessate al Datore di Lavoro comporta loro un'assunzione di responsabilità**, in quanto verrebbero a mancare le informazioni necessarie per aggiornare la valutazione dei rischi connessa alle rispettive attività lavorative.

Si allega copia della documentazione da inviare al datore di lavoro, debitamente firmata dalla lavoratrice interessata.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti, il SPP invia distinti saluti.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
**(Dott.ssa MARIA LUISA D'ONOFRIO)**  
"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,  
comma 2 del D.lgs n. 39/1993"